

Codice A1906A

D.D. 12 agosto 2019, n. 477

L.R. n. 23 del 17 novembre 2016 art. 19. Proroga dell'autorizzazione di cui alla D.D. 211 del 17.04.2015, per il completamento III quinquennio e attuazione IV quinquennio del "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito - Ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. Societa' CAVE GERMAIRE S.p.A.

Premesso che:

In data 29 luglio 2019, nostro prot. n. 73764/A1906A, il sig. Carlo Colombino, in qualità di legale rappresentante della Società CAVE GERMAIRE S.p.A, ha presentato istanza di proroga dell'autorizzazione regionale di cui alla D.D. n. 211 del 17.04.2015 per la coltivazione della cava sita in località Germaire, esclusivamente per la porzione di progetto ricadente nel Comune di Carmagnola, fino al 15 gennaio 2020;

la società CAVE GERMAIRE S.p.A è autorizzata ai sensi del d.lgs. 42/2004 fino al 15 gennaio 2020, in forza dell'autorizzazione paesaggistica n. 52, rilasciata dal Comune di Carignano in data 15 gennaio 2015 e ai sensi della l.r. 23/2016 fino al 21 settembre 2019;

l'istanza di proroga ai sensi dell'art.19 della l.r. 23/2016 è richiesta per un periodo inferiore alla metà della durata dell'autorizzazione vigente e si svilupperà all'interno delle aree e nel rispetto delle profondità già autorizzate;

Considerato che:

il Responsabile del procedimento con nota protocollo n. 77111 del 07/08/2019, ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

è possibile procedere in merito alla proroga senza acquisire il parere della Conferenza di servizi di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016;

è stata valutata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di rinnovo, dalla quale emerge che gli scavi si svolgono, allo stato attuale, esclusivamente nel Comune di Carmagnola;

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

-vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

-vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

-visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

-visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

-visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 -17401 del 30 maggio 2002;

-vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

-visto il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

-visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

-visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

-vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

-vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

-visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.

determina

di prorogare ai sensi della l.r. 23/2016, l'efficacia della vigente autorizzazione di cui alla D.D. n. 211 del 17.04.2015 fino al 14 gennaio 2020;

di dare atto che la presente determinazione non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Estensori:
arch. Patrizia Altomare
dott. Laura Sartore